

PRECARI DELLA SANITÀ IN ITALIA: DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI PRECARI
CHE HANNO SUPERATO I 36 MESI DI SERVIZIO IN VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE
EUROPEE E DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Visto che

la Corte di Giustizia con la sentenza *C-22/13 e a.* ha condannato l'Italia per l'assenza di misure efficaci atte a sanzionare e prevenire l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato da parte della Pubblica amministrazione (C-63/13);

il DPCM 6 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 94 il 23-4-2015, ha previsto un limite non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale precario del Servizio Sanitario Nazionale (riservando ad essi il 50% dei posti messi a concorso), nonché un limite temporale per il computo dei 36 mesi utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato,;

nel computo dei 36 mesi di servizio negli ultimi 5 anni alla data del 30 ottobre 2013 rientrano tutti i periodi svolti non solo presso lo stesso datore di lavoro, ma anche presso Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Tenuto conto che

il Dlgs 15 giugno 2015, n. 81 ha abrogato il Dlgs 368/2001 il quale rappresentava la norma di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva n.1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 ottobre 2001);

il DPCM 6 marzo 2015 essendo rivolto solo ad un numero limitato di lavoratori, a seguito della previsione di un limite temporale al conseguimento dei 36 mesi, non risolve affatto il problema del precariato in sanità, in quanto esclude una grande fetta di lavoratori precari che hanno comunque superato il tetto massimo dei 36 mesi, ma che non hanno avuto la fortuna di conseguirli nel periodo che va dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013, violando così l'allora Dlgs 368/2001 art. 5 comma 4 bis ed oggi il Dlgs 15 giugno 2015 n. 81 (art. 19 comma 2);

nel settore della sanità, così come per tutto il pubblico impiego, non sono state attivate campagne specifiche di assunzione, come fatto invece dal Governo italiano per il settore scolastico con la "Buona scuola";

il DPCM 6 marzo 2015 prevedendo limiti temporali entro il quale conseguire i 36 mesi, determina una discriminazione tra lavoratori precari, tra quelli che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio e quelli che li hanno conseguiti successivamente, non adempiendo così agli obblighi imposti dalla Direttiva 1999/70/CE e alle statuizioni della Corte di Giustizia del 26.11.2014;

Preso atto che

è ancora pendente la procedura di infrazione 2010/2124 e che nel settore della sanità vi è un ricorso sistematico all'utilizzazione di contratti a termine non per colmare esigenze temporanee o sostitutive, ma per far fronte a carenze di organico strutturali e permanenti, senza che vi siano ragioni obiettive;

nel settore della sanità vi è una inefficacia e inadeguatezza delle misure adottate dall'Italia per far fronte all'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato per i precari che abbiano superato i 36 mesi di servizio anche non continuativo presso la stessa pubblica amministrazione con mansioni equivalenti;

il personale a tempo determinato, compreso quello con qualifica dirigenziale, alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale viene a trovarsi in una carenza assoluta di misure preventive ai sensi della clausola 5 punti 1 e 2 dell'accordo quadro, sulla base dell'art.29 comma 2 lettera C del Dlgs 81/2015 entrato in vigore il 25/06/2015, il quale ripropone il contenuto dell' abrogato art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n.368/2001, aggiunto dal d.l. n.76/2013: *«4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.»*;

per le Aziende Sanitarie Locali, essendo Enti pubblici economici (ordinanza 49/2013 Corte Costituzionale), vi è la non applicazione del divieto di conversione in caso di abusivo ricorso a contratti a tempo determinato, in quanto la Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n°4685/2015 del 09/03/2015 al punto 14 ha concluso per la non applicabilità dell'art. 36 D.lgs 165/2001 agli Enti pubblici economici;

Chiede alla commissione

di verificare se tale situazione dei precari della sanità in Italia non sia palesemente in contrasto con la citata direttiva n. 1999/70/CE e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/11/2014, e non determini una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori precari comparabili

di assumere ogni iniziativa urgente tesa a superare il fenomeno del precariato in sanità, favorendo la totale assunzione di tutto il personale che ha superato i 36 mesi di servizio, indipendentemente dal limite temporale

MEP ELEONORA FORENZA (L' ALTRA EUROPA con TSIPRAS GUE NGL)

BRUXELLES 15/7/2015